CITTA' DI MARCON
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Allegato 1

Schema di contratto per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto Sportivo Comunale denominato "Romano Dante Bettinelli" di Gaggio di Marcon (VE)

L'anno 2023 il giorno ___ del mese di_____ presso la Sede Municipale, in Piazza Municipio, n. 24/A.

TRA

Il COMUNE DI MARCON, Codice Fiscale 82002050274 Partita Iva 00733400279, che per brevità sarà denominato "Comune", rappresentato dalla Dr.ssa Maria Teresa Lazzarini, in qualità di Responsabile del Settore II Servizi al Cittadino presso la cui Sede è domiciliata per ragioni d'ufficio, la quale interviene in nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio

E

_____, con sede a_____in Via_____ n. ___, Partita Iva_____e Codice Fiscale_____, in seguito denominata "Affidatario" nella persona del Presidente_____;

PREMESSO CHE

Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo …… di Via_____, la cui convenzione è in scadenza il …
Con Determinazione del Responsabile del Settore II Servizi al Cittadino _____ del _____ è stata indetta la gara, sono state stabilite le condizioni per l'aggiudicazione ed è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento dell'impianto sportivo citato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Romano Dante Bettinelli" sito a Marcon, in via Fermi, per lo svolgimento dell'attività sportiva secondo le modalità e le caratteristiche prescritte dal presente contratto speciale, e contempla la gestione e il diretto coordinamento di ogni attività svolta nell'impianto, al fine di valorizzare lo sviluppo didattico, sportivo-promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza.
La gestione deve tendere a massimizzare l'utilizzo degli impianti da parte della collettività locale.
La struttura potrà altresì essere utilizzata, oltre che per le attività sportive, anche per attività sociali, culturali e ricreative, compatibilmente con le caratteristiche della struttura stessa.
Tutte le spese di gestione e conduzione dell'impianto sono a carico dell'Affidatario, secondo quanto previsto dal Piano di Conduzione Tecnica.
Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione degli impianti spettano all'Affidatario, ivi compresi quelli dall'uso degli spazi pubblicitari interni.

Articolo 2
PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

Le planimetrie dell'impianto oggetto della presente procedura di selezione, sono allegate al presente contratto e ne costituiscono parte integrante.
Lo stato dell'impianto sportivo e delle relative dotazioni è stato verificato con sopralluogo prima della formulazione dell'offerta.
L'affidatario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere, come risulta dal verbale di presa in carico sottoscritto in data_____.
Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche effettuate dal Comune.
Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso dell'affidatario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti analogo verbale di cui al precedente punto 3, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 24. La normale usura secondo il corretto utilizzo non è considerata danno.

Articolo 3
DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'eventuale affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo è stabilita in un periodo di 3 anni dalla stipulazione del contratto indicativamente nel periodo dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2026, più eventuale rinnovo di 2 anni.
È esclusa la proroga tacita. L'appalto potrà essere oggetto di proroga tecnica per un periodo di ulteriori sei (6) mesi per consentire la riprogettazione del servizio e lo svolgimento della procedura per l'individuazione del nuovo affidatario.

Articolo 4
VALORE DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto di 3 anni più eventuale rinnovo di 2 anni è pari ad euro 105.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di euro 32.000,00 (IVA esclusa) per costi stimati della manodopera di cui art 23 c 16 D. Lgs. n. 50/2016, ed euro 37.500,00 (IVA esclusa) quale importo corrisposto dall'Amministrazione e soggetto a ribasso.

Il contratto sarà stipulato per un importo derivante dal ribasso offerto in sede di gara.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00 (IVA esclusa).

Per quanto riguarda l'importo corrisposto dagli utenti, trattasi di un valore presunto e comunque non impegnativo per l'Amministrazione comunale. E' pertanto un fattore di rischio che dev'essere tenuto conto in sede di offerta.

L' Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'appaltatore non può far

valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto sportivo, le attrezzature ed i relativi servizi la cui gestione è oggetto del presente contratto sono ubicate presso l'impianto sportivo "Romano Dante Bettinelli" in via Fermi a Gaggio di Marcon. Il centro sportivo di Gaggio è un centro polifunzionale in cui sono presenti:
− un campo da calcio in erba delle dimensioni di 65 x 100 metri circa, con una piccola tribuna della capienzadi 85 posti ed un impianto di illuminazione;
− un campo di basket con fondo in asfalto delle dimensioni di 19 x 32 metri circa (610 mq);
− un campo di pattinaggio con fondo in cemento delle dimensioni di 20 x 40 metri circa, (800 mq) debitamente recintato;
− due campi da bocce della superficie complessiva di 130 mq cadauno;
− tra il campo di basket e quello di pattinaggio è situato il blocco dei servizi (spogliatoi, centrale termica); si tratta di una struttura composta da un corpo di fabbrica di un solo piano fuori terra, ai cui lati sono realizzate due piccole tribune per gli spettatori, della capienza stimata di 50 ed 80 persone rispettivamente. Il blocco degli spogliatoi sviluppa una superficie complessiva di 280 mq circa ed appare costituito da un corpo principale in cemento armato con una copertura a falda unica, cui è accostato un secondo corpo più basso.

Qualsiasi intervento modificativo degli impianti esistenti che l'Affidatario volesse attuare di propria iniziativa dovrà in ogni caso essere preventivamente sottoposto alla approvazione della Amministrazione Comunale e realizzato a cura e spese dell'Affidatario stesso, a cui spetterà il compito di richiedere agli esecutori e di fornire alla Amministrazione Comunale le certificazioni finali di conformità degli impianti modificati.

Articolo 6
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario dovrà svolgere la propria attività con la diligenza del buon padre di famiglia in modo da assicurare l'ottimale funzionamento e manutenzione ordinaria degli impianti e di tutti i beni mobili e immobili in dotazione. Le prestazioni che l'Affidatario sarà tenuto a compiere sono così individuate, intendendo tale elenco solo esemplificativo e non esaustivo:

1. Sorveglianza e custodia della struttura e dei beni in essa contenuti durante l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti.

2. Apertura e chiusura giornaliera degli impianti nell'arco del seguente orario: dalle ore 9.00 alle 23.00 con possibilità di anticipare o posticipare la chiusura di 1 ora di extra autorizzato dal Comune.

3. Manutenzione ordinaria, cura, sistemazione e pulizia degli edifici, degli impianti, dei servizi annessi.

4. Manutenzione ordinaria delle aree verdi, compreso il taglio e l'irrigazione dei prati erbosi, le siepi e la potatura delle piante, l'irrorazione di antiparassitari nonché la pulizia cestini portarifiuti.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite con costanza e periodicità tali da assicurare la perfetta funzionalità ed il massimo decoro degli impianti e delle aree di pertinenza.

5. Raccolta delle prenotazioni e razionale utilizzo degli impianti tenendo appositi registri per singolo campo o impianto, da cui dovranno risultare la data e gli orari di utilizzo ed il nominativo dell'utente.

6. Vigilanza sull'utenza al fine di eliminare ogni turbativa al servizio, allontanando le persone moleste, fatte salve le denunce alle competenti Autorità quando il fatto costituisca reato.

7. Vigilanza, sotto la propria responsabilità, sull'operato dei sottoposti.

8. Mantenimento all'apertura al pubblico degli impianti per tutta la durata contrattuale, salvo diversamente disposto assicurando la presenza del personale necessario al corretto e ottimale funzionamento.

9 Applicazione delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta comunale.

Articolo 7
ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura assegnata e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.
In particolare si assume l'onere:

a. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 9;
b. delle pulizie dell'impianto,
c. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza, compresa la potatura di alberi, siepi, arbusti e cespugli, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
d. dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso;
e. degli adempimenti in materia di sicurezza. L'affidatario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
   - la predisposizione del piano d'emergenza;
   - la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso;
   - la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario;
   - le prove di evacuazione in caso di emergenza;
   - la segnalazione al Comune, in qualità di proprietario dell'immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;
   - la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
   - la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine;
   - il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza;
   - i controlli periodici degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto;
   - il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa;

f. di informazione agli utilizzatori riguardo alle regole di comportamento, ai divieti, alle limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dai Regolamenti comunali e dalla presente Affidamento. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
g. dell'adempimento di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L'affidatario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
h. della dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, comprensivo di defibrillatore;
i. dell'intestazione, a nome dell'affidatario, di tutte le utenze in essere nell'impianto e della tassa rifiuti;
j. dell'acquisizione dell'eventuale licenza di pubblico spettacolo qualora sia necessaria;
k. dell'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;
l. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
m. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;
n. ogni altra attività e/o obbligo previsti dal Piano di utlizzo e dal Piano di conduzione tecnica allegati al presente contratto;
o. dell'invio ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al Servizio Sport del Comune di Marcon di una copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché di una relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto;
p. di garantire la concreta possibilità di utlizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportive ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario secondo principi di imparzialità, obiettività.
q. in caso di affidamento dell'impianto sportivo ad anno sportivo iniziato, di rispettare il prospetto di utilizzo degli spazi già approvato fino alla conclusione dell'anno sportivo in corso;
r. nel corso del primo anno di affidamento il gestore è vincolato al piano sportivo già programmato dal precedente gestore.

Nel caso in cui il Comune riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne farà formale contestazione all'affidatario mediante raccomandata A.R. o PEC, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicando, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.

Articolo 8
ENTRATE DELLA GESTIONE

L'Appaltatore provvederà alla riscossione degli importi derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo in particolare:
a) l'introito delle tariffe, definite annualmente dalla Giunta Comunale per l'utilizzo degli spazi sportivi, da parte degli utilizzatori;
b) lo sfruttamento pubblicitario dell'impianto, qualora autorizzato dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente, per una durata non superiore a quella dell'affidamento;
c) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà del Comune presenti nell'impianto;
d) il corrispettivo determinato dal Comune.

Articolo 9
MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene: l'affidatario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.
Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza si rimanda al Piano di conduzione Tecnica.
Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto l'affidatario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.
Nel caso di inadempienza da parte dell'affidatario, il Comune può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell'affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida l'affidatario ad eseguire i lavori entro un termine stabilito. In caso di inadempimento reiterato, il Comune dispone la revoca dell'affidamento. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento dell'affidatario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.
L'affidatario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo. Entro il mese di settembre di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere al Comune una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti. Tale documentazione va trasmessa unitamente a quella richiesta all'art. 7 lettera o).

Articolo 10
SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione sono interamente a carico dell'affidatario, che a titolo meramente esemplificativo si indicano:

a) spese per custodia, pulizia, funzionamento dell'impianto, attrezzature e servizi annessi;
b) consumo di gas metano;
c) consumo di energia elettrica;
d) consumo di acqua;

e) utenze telefoniche;
f) pubblicizzazione e promozione delle attività;
g) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, amministrazione, pulizia, controllo, conduzione impianti, assistenza igienico-sanitaria);
h) spese inerenti l'abilitazione della struttura (CPI, ecc.), nei limiti della normativa vigente;
i) manutenzione ordinaria;
j) spese assicurative;
k) obblighi relativi al pagamento delle tariffe di asporto rifiuti;

L'affidatario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima della consegna dell'impianto stesso.

Articolo 11
LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

L'Affidatario si impegna a non apportare modifiche degli impianti sportivi. Il gestore, previa comunicazione al Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risultino utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse a fine affidamento o rimarranno di proprietà del Comune. Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall'Amministrazione Comunale all'affidatario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Articolo 12
INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

Il Comune potrà procedere ad interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto durante il periodo di affidamento, in base a quanto previsto nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche, concordando con l'affidatario il periodo in cui eseguire tali interventi, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'attività sportiva dello stesso.
Qualora il Comune, in caso di calamità naturali o rischi per la sicurezza dell'impianto o qualunque altra causa di necessità ed urgenza indipendente dalla volontà del Comune stesso, ravvisasse la necessità di eseguire interventi imprevisti e non differibili sull'impianto, invierà comunicazione scritta all'affidatario, motivando il carattere di necessità ed urgenza dell'intervento e comunicando la data inizio lavori e la data stimata di fine lavori.

Articolo 13
SERVIZI DI SUPPORTO

L'affidatario può mettere a disposizione di terzi l'impianto per attività sportive, ricreative, culturali, sociali, di svago e intrattenimento, secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto.
Tutte le pratiche amministrative, fiscali e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico dell'affidatario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata dell' affidamento.
In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti del Comune.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi.
È fatto obbligo all'affidatario di comunicare annualmente all'Ufficio Sport gli orari di apertura dell'impianto e il prospetto di utilizzo, **entro il 30 Settembre** di ogni anno.

Articolo 14
PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO, SPONSORIZZAZIONI E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'

È consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione ddel servizio sulle pubbliche affissioni" vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.
L'Affidatario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni concernenti le attività svolte.
Rientrano nelle attività proprie delll'Affidatario anche la gestione dell'eventuale servizio bar o di macchine distributrici di bevande e alimenti;
L'Affidatario potrà provvedere alla realizzazione nel periodo indicativo 15 giugno-15 agosto delle attività socio-ricreative denominate "Centri estivi" rivolte ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 10 anni.
L'Affidatario per lo svolgimento delle attivtà suddette dovrà munirsi di tutte le licenze e delle autorizzazioni previste dalla normative vigente, in particolare in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Articolo 15
RESPONSABILITÀ

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
L'affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
L'affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto del contratto ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
L'affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
L'affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Articolo 16
CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ogni due mesi, a fronte di regolare emissione di fatture elettroniche e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile.
Ai fini della fatturazione elettronica il RUP comunicherà all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:

- Codice IPA
- CIG
- Impegno
- Codice beneficiario

Le fatture, intestate al Comune di Marcon, dovranno necessariamente contenere l'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e ss.mm. e ii., l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 17
REFERENTE DEL SERVIZIO E SEDE OPERATIVA

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà nominare e comunicare alla stazione appaltante il referente del servizio.
È fatto obbligo all'Affidatario di comunicare la sede operativa e i relativi recapiti a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

Articolo 18
GARANZIA ASSICURATIVA

L'affidatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O., stipulata con compagnia di assicurazione autorizzata. La suddetta polizza dovrà essere preventivamente visionata dall'Ufficio comunale competente per una valutazione della congruità e dell'adeguatezza dei massimali garantiti.
La polizza dovrà essere stipulata con esclusivo riferimento all'espletamento delle attività e dei servizi oggetto dell' affidamento e dovrà avere validità ed efficacia per l'intera durata dell'affidamento stessa.
In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T./R.C.O. già attivata ed in tal caso produrre una specifica appendice nella quale venga precisato che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalle attività affidate nonché uno speciale vincolo di una quota del massimale, esclusivamente riferito all' affidamento in oggetto:
L'Affidatario dovrà stipulare:

1. Polizza R.C.T. per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Marcon) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente gestione, comprese tutte le

operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT. dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a :

- conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni alle cose che trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciai, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
- danno da inquinamento accidentale (sotto limite € 500.000,00).

2. Polizza di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della gestione dei quali l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali l'aggiudicatario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'affidatario l'iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del soggetto affidatario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e le malattie professionali.

3 Polizza Incendio che assicuri il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari) per le seguenti somme assicurate: Rischio Locativo € 365.541,00 + Contenuto € 30.000,00.

Dalla sottoscrizione di apposita polizza di cui al punto 3 del presente articolo sono esclusi gli Affidatari la cui ragione sociale risulta essere priva di scopo di lucro.

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della gestione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art.1916 C.C.) nei confronti del soggetto affidatario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. L'aggiudicatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà dell'affidatario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Marcon per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse."

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa alla all'Ufficio competente prima della sottoscrizione del contratto.
L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'impresa aggiudicataria, non esonerano l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Resta inteso che l'aggiudicatario, nei casi in cui sia l'utilizzatore diretto dell'impianto, deve sottoscrivere la polizza contro gli infortuni.
L'affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo l'affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.
Il Comune sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
L'Affidatario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.

Articolo 19
CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Marcon, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto. A tal fine:

a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente contratto.
b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.
Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato.
Il Comune, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire all'affidatario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere delle relative sanzioni.

Articolo 20
SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

L'Affidatario deve vigilare affinché gli utilizzatori e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le

vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto coloro che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

L'Affidatario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Articolo 21
ONERI A CARICO DEL COMUNE

È a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, l'onere di assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte dell'affidatario.
L'Affidatario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Marcon.

Articolo 22
GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI MARCON

L'Affidatario dovrà garantire l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo per un numero massimo complessivo di 20 volte all'anno, all'Amministrazione Comunale, e alle Istituzioni Scolastiche del distretto scolastico per tutte le attività sportive, extra sportive e culturali che si riterrà opportuno svolgere presso l'impianto suddetto, nonché alle Associazioni del territorio che hanno ottenuto il patrocinio e l'approvazione all'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale per specifiche attività sportive, extra sportive e culturali (saggi, manifestazioni ecc.) In caso di attività prolungate e ripetute le iniziative verranno realizzate previo accordo tra le parti;
L'Affidatario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).
Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Articolo 23
RAPPORTI ECONOMICI

Il corrispettivo spettante al gestore per la gestione dell'impianto è costituito dal diritto di utilizzo dello stesso, con incasso di tutti i relativi proventi, ivi comprese:

1. - le entrate derivanti dalle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta comunale;
2. - le entrate derivanti dalla gestione del punto ristoro;
3. - le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni;

Tutte le entrate realizzate dovranno essere rendicontate all'interno della relazione prevista dall'art. 7 lett.o).

Articolo 24
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con l'affidamento l'Affidatario ha costituito una cauzione definitiva fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo di € 00.000,00.
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.
La cauzione può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente affidamento.
Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti dell' affidamento e verrà svincolata con determinazione del Responsabile del Settore allo scadere del periodo di affidamento.

Articolo 25
CESSIONE E SUBAPPALTO DELL'INCARICO

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, il contratto in oggetto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. .
E' consentito il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
Al riguardo, si precisa che il Comune di Marcon non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, bensì è fatto obbligo all' appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Articolo 26
VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'affidatario è tenuto a informare il Comune, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura del Comune richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 27
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui l'affidatario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dal Comune la corrispondente sanzione indicata:
a) gestisca l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da

quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte del Comune: per ogni inadempienza € 500,00
b) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni inadempienza € 250,00;
In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.
La contestazione dell'infrazione commessa viene comunicata con richiamo scritto (notificato tramite mail) con l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.
Qualora l'affidatario non provveda al pagamento delle sanzioni il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento, cauzione che dovrà essere puntualmente reintegrata.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 28
ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune si riserva di dare avvio all' Affidamento in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione dell'atto di Affidamento e, comunque, dopo:
- la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 24;
- la trasmissione di copia conforme delle garanzie assicurative specificate all'art. 18;
- l'avvenuta sottoscrizione delle parti del Documento Unico Valutazione Rischi citato all'art. 7;
- comunicazione nominativo e recapiti del referente del servizio.

Articolo 29
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Si riniva a quanto previsto negli artt. 108 – risoluzione e 109 – Recesso del D.lgs. 50/2016 e alle disposizioni del Codice Civile in materia di inadempimento contrattuale.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 30
REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente l'affiamento e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno due mesi da comunicare all'Affidatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.
Il Comune, previa formale contestazione all'Affidatario, può procedere alla revoca del contratto, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;

b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
c) l'affidatario abbia commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi ;
L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione all'Affidatario
La revoca dell'Affidamento è disposta con specifico atto della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.
La revoca dell'affidamento comporta l'immediato obbligo per l'Affidatario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dall'Affidatario al Comune.
Nessuna pretesa può essere avanzata dall'Affidatario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.
L'Affidatario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Articolo 31
SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, in via preventiva e tempestiva.
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare. A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.
Non costituiscono causa di forza maggiore la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Articolo 32
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.
L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia. L'Impresa Appaltatrice si obbliga nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la stazione appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 33
ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 34
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno esclusivamente utilizzati per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.
Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del presente appalto l'aggiudicatario, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i minori fruitori del servizio e le loro famiglie.
L'aggiudicatario pertanto dovrà operare nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (GDPR) UE 2016/679.
Ed è autorizzatoa svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.
I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al (GDPR) UE 2016/679, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.
L'Aggiudicatario non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante l'espletamento del servizio).

Il Responsabile dell'Ufficio Sport potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.
Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del (GDPR) UE 2016/679 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità delll'aggiudicatario.
L'Affidatario è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. E' tenuto inoltre a comunicare al Comune di Marcon il nominativo del soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 35
RINVII

Per quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Articolo 36
ONERI E SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico dell'affidatario.

Articolo 37
FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, Foro competente è il Tribunale di Venezia

ALLEGATI

1. Estratto Planimetrie;
2. Piano di utilizzo dell'impianto;
3. Piano di conduzione tecnica;
4. Tariffe